

COMUNE DI BOGNANCO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Fraz. San Lorenzo, 1 - 28842 Bognanco

Tel. 0324-234116/Fax 0324-234119

Bognanco, 02 dicembre 2015

Prot. 2791

Ordinanza n.10

ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI

(art. 27 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ed art.54 comma 4 e 4bis D.lgs 267/2000)

IL SINDACO

- Accertato che sono in corso di esecuzione i lavori di “Realizzazione strada di collegamento dalla strada comunale per la frazione Manzano alla strada comunale per la frazione Crestapiana” in nome e per conto del Comune di Bognanco da parte della Ditta Idroweld con sede legale in via Caduti di Nassiriya n.2 a Domodossola, che agisce in qualità di ditta appaltatrice per conto della ditta Molezzano S.r.l. con sede legale in Piazza Matteotti n.9 a Domodossola, con i seguenti provvedimenti autorizzativi rilasciati dall’Ufficio Tecnico Comunale:
 - 1) Permesso di costruire n.4/14 del 07/04/2014
 - 2) Autorizzazione L.r. 45/89 n. 02/14 del 07/04/2014;
 - 3) Autorizzazione paesaggistica n.3/14 del 07/04/2014;
- Ritenuto che nel caso sussista una particolare e manifesta urgenza di provvedere alla sospensione dei lavori, che impone di prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento;
- Considerato che è preciso dovere dell’amministrazione comunale, cui è affidata la gestione del territorio, evitare la compromissione dell’ordinato sviluppo urbanistico che va attuato attraverso gli strumenti pianificatori generale e di dettaglio
- Dato atto che è intenzione dell’Amministrazione comunale procedere alla verifica della conformità delle opere realizzate dalla Ditta Idroweld per conto della ditta Molezzano S.r.l., al progetto presente presso gli uffici comunali e la compatibilità con le normative urbanistiche, edilizie, idrogeologiche ed ambientali attraverso l’incarico ad un tecnico esterno alla pianta organica;
- Considerato che tale strada garantirebbe, sin dal termine della sua realizzazione, il pubblico collegamento tra due strade comunali e pertanto risulta di interesse comunale;
- Visto l’art. 27 D.P.R. 380/2001 nonché gli artt. 822, comma 2, 823, comma 2, 824 e 825 c.c.
- Visto l’art.54 comma 4 e comma 4bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

Alla Ditta Idroweld con sede legale in via Caduti di Nassiriya n.2 a Domodossola, ditta esecutrice delle opere ed alla Ditta Molezzano S.r.l. con sede legale in Piazza Matteotti 9 a Domodossola, ditta commissionaria delle opere, l’immediata sospensione dei lavori relativi a quanto in oggetto.

AVVERTE

che in caso di mancata esecuzione della presente l’Amministrazione provvederà d’ufficio all’intervento, addebitando le spese. Impregiudicata ogni altra conseguenza – anche sanzionatoria – prevista dalla legge.

INFORMA

la Ditta Idroweld con sede legale in via Caduti di Nassiriya n.2 a Domodossola, ditta esecutrice delle opere e la Ditta Molezzano S.r.l. con sede legale in Piazza Matteotti 9 a Domodossola, ditta commissionaria delle opere, del fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. per il Piemonte, entro giorni 60 decorrenti dalla notifica, ai sensi degli artt. 7, 13, 29 e 41, comma 2, d.lgs. 104/2010, ovvero – in via alternativa - ricorso straordinario al Presi-

dente della Repubblica, entro giorni 120 sempre decorrenti dalla notifica, ai sensi degli artt. 8 e 9, comma 1, D.P.R. 1099/1971.

Si riserva di comunicare entro i successivi 45 giorni dalla data della presente ordinanza i provvedimenti che si riterrà di adottare.

La presente ordinanza, oltre alle suindicate persone, viene trasmessa:

- al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania;
- pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

Bognanco, 02 dicembre 2015.

Il Sindaco
(Mancini Remigio)

